LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

# Art. 99

## Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale

E' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 chiunque viola le norme di questa legge stabilita;

1) per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano state autorizzate dall'Amministrazione;

2) per l'introduzione ad uso delle industrie, dei sali delle isole italiane escluse dal monopolio:

3) per l'introduzione e il deposito dei sali nei punti franchi;

4) per l'impiego dei sali conceduti alle industrie menzionate negli articoli 20 e 21;

5) per il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi preveduti nell'art. 27.

Versione in vigore dal 6 giugno 1946, non più in vigore dal 1 gennaio 1973 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi |
| Estremi | Legge 17 luglio 1942, n. 907 |
| Titolo | Terzo — Dei reati |
| Capo | II — Delle contravvenzioni |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1942 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-99-inosservanza-di-prescrizioni-stabilite-a-tutela-del-monopolio-del-sale/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it